



Articolo 27

Equipaggiamenti personali di protezione

- ¹ Se mediante provvedimenti tecnici od organizzativi non si possono escludere, del tutto o parzialmente, danni alla salute, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori equipaggiamenti personali di protezione ragionevoli ed efficaci.
- ² Un equipaggiamento personale di protezione è destinato per principio unicamente ad uso personale. Se le circostanze esigono che un equipaggiamento personale di protezione sia utilizzato da più persone, il datore di lavoro deve adottare i debiti provvedimenti affinché non ne risultino problemi di salute e d'igiene per i diversi utilizzatori.
- ³ Se è necessaria l'utilizzazione simultanea di diversi tipi di equipaggiamento personale, il datore di lavoro deve provvedere che essi siano compatibili e che la loro efficacia non venga pregiudicata.

Bisogna fare la distinzione tra i mezzi individuali in grado di tutelare la salute e quelli che servono a proteggere contro gli infortuni (art. 38 OPI).

I mezzi di tutela della salute devono proteggere dalle intossicazioni a breve o a lungo termine, gli avvelenamenti lenti, le infiltrazioni cutanee di sostanze tossiche, il caldo o il freddo fastidiosi, le intemperie quando si tratta di lavorare all'aperto, ecc. Queste protezioni possono essere di natura molto diversa: maschere, tute, guanti, creme protettive, protezioni solari (creme, occhiali che proteggono dai raggi ultravioletti e da altre radiazioni non ionizzanti), stivali impermeabili, tute integrali. In certi casi particolari, (lavori con sostanze nocive o nauseabonde), fanno parte dei mezzi di protezione gli indumenti monouso, le soprascarpe e i copricapo.

I mezzi di protezione contro gli infortuni devono proteggere dagli urti, il calore intenso, il fuoco, le perforazioni, le scariche elettriche, le cadute, l'annegamento. Come esempi si possono citare i caschi, le protezioni auricolari, gli occhiali, le calzature, gli stivali, gli schermi protettivi durante i lavori di saldatura, i guanti ed i grembioli a maglia metallica (macelleria, cucina), i grembiuli di cuoio o di materiale isolante contro il calore (fonderie), le cinghie di sicurezza, i giubbotti gonfiabili (lavori sull'acqua).

Tra i mezzi per la tutela della salute sono compresi gli indumenti di lavoro necessari per il tipo di attività da svolgere (ad esempio, le mantelline impermeabili per lavori all'aperto). Ogni individuo è invece tenuto a proteggersi personalmente dalle condizioni climatiche stagionali (pullover in inverno, ecc.).

Gli abiti da lavoro non devono causare rischi supplementari e devono essere adeguati ai pericoli; gli abiti per saldatori, ad esempio, non devono essere infiammabili (esistono norme europee per gli abiti da lavoro).

Nel seguito si farà astrazione delle esigenze speciali per quanto concerne i mezzi di protezione contro le malattie professionali (LAINF).

In primo luogo, la salute dei lavoratori deve essere tutelata mediante misure tecniche ed organizzative. Quando tali misure non sono sufficienti, si dovranno mettere a disposizione mezzi di protezione individuali. Essi saranno impiegati ad integrazione di mezzi tecnici semplici quando si tratta di operazioni occasionali (proporzionalità dei mezzi), ad esempio le maschere a filtro speciale per sostituire una bombola di ammoniaca o per la ricerca di un punto di perdita in una canalizzazione.

Il datore di lavoro ha gli stessi obblighi protezione nei confronti degli ausiliari e dei collaboratori in



prova; gli equipaggiamenti di protezione devono dunque essere messi a loro disposizione sin dall'inizio della loro attività.

L'articolo 9 OLL 3 (v. relativo commento) disciplina la questione della fornitura degli equipaggiamenti di protezione per i lavoratori delle agenzie di lavoro temporaneo.

Capoverso 1

I mezzi di protezione individuali saranno adattati al tipo di attività ed alle sue conseguenze, capaci di proteggere contro i liquidi nocivi, i gas, i vapori, le polveri, gli agenti biologici, il freddo, il caldo, il fuoco, le radiazioni, il rumore. Esempi: maschera a carbone attivo per la verniciatura con solventi, maschera di protezione con adduzione di aria fresca durante il lavoro nelle fosse o in luoghi ristretti, abiti con superficie riflettente in prossimità delle sorgenti di calore, ecc.

Nella scelta degli equipaggiamenti di protezione si deve quindi tenere conto dei pericoli (ad es. soles di protezione in acciaio per calzature da utilizzare sui cantieri) ma anche delle categorie di rischi (ad es. guanti di protezione contro i tagli di coltello rientrano nelle categorie II o III rispetto ai guanti di protezione contro i tagli provocati da cartone che possono essere di categoria I). Tali categorie sono definite nelle norme di certificazione degli equipaggiamenti di protezione.

Sono riconosciuti come idonei i mezzi di protezione rispondenti alle esigenze della LSPro, alle direttive CEE (normalizzazione europea), alle norme DIN o alla regolamentazione OSHA (Occupational Safety and Health Administration). Certi equipaggiamenti possono essere omologati dagli organismi svizzeri riconosciuti a livello internazionale (ASE, EMPA). E' consigliabile conservare i certificati di conformità relativi ai mezzi di protezione individuali.

Nella scelta degli equipaggiamenti di protezione si dovrà tener conto anche della durata di esposizione, in particolare nel caso delle protezioni respiratorie a filtro. I lavoratori che devono utilizzare questi equipaggiamenti devono essere informati sulle

condizioni di utilizzo (durata, livello,...) e di sostituzione (sostituzione dei filtri,...).

È indispensabile che l'esperto in materia di sicurezza dell'impresa sia coinvolto nella valutazione degli equipaggiamenti personali di protezione.

Allo stesso modo, è importante far partecipare i lavoratori interessati (o i loro rappresentanti) alla valutazione degli equipaggiamenti di protezione; così facendo essi saranno più propensi ad accettare di indossarli e, inoltre, sarà rispettato il loro diritto di essere consultati secondo l'articolo 6a dell'OPI.

Il datore di lavoro è tenuto a verificare che nulla si opponga all'impiego di mezzi di protezione individuale (fastidio o problemi fisici). Le maschere sono controindicate per le persone affette da affezioni polmonari o cardiache, i difetti della vista necessitano occhiali di protezione con lenti graduate, le deformazioni dei piedi richiedono scarpe di protezione ortopediche, ecc.

L'impiego di certi mezzi di protezione richiede precauzioni particolari:

- Tempo di lavoro con una maschera: il tempo di lavoro con una maschera che richiede un certo sforzo all'inspirazione (maschere a filtro) deve essere limitato. In nessun caso si deve lavorare più di tre ore senza interruzione. Le pause devono durare almeno 30 minuti. Il tempo complessivo di lavoro non deve superare le sei ore giornaliere. (stanchezza prematura).
- Quando si lavora portando una maschera con adduzione d'aria, la qualità dell'aria respirata deve essere oggetto di particolare attenzione (ubicazione della presa d'aria, compressore alimentato da sorgente elettrica indipendente, filtri, controllo periodico della qualità).
- I lavori svolti indossando tute impermeabili, maschere a filtro e bombole di aria per la respirazione devono essere preceduti da una visita medica di idoneità.
- L'idoneità a lavorare con una maschera può essere temporaneamente ridotta: un lavoratore colpito da malattia polmonare transitoria potrà riprendere il lavoro con la maschera solo dopo parere

Indicazioni relative all'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro

Capitolo 2: Esigenze particolari relative all'igiene
Sezione 6: Equipaggiamenti personali di protezione e abiti di lavoro
Art. 27 Equipaggiamenti personali di protezione



Art. 27

favorevole del medico del lavoro o del suo medico curante (ad esempio broncopolmonite, polmonite o tosse persistente).

Capoverso 2

Per motivi igienici, la preferenza va data ai mezzi personali di protezione individuali; questo vale per gli occhiali, i mezzi di protezione dell'udito, i caschi, le scarpe di sicurezza e la biancheria intima (lavori particolarmente sporchi o nauseabondi).

Alcuni equipaggiamenti di protezione sono talmente onerosi che devono essere utilizzati da più lavoratori. In questi casi, si darà la preferenza ai materiali di facile manutenzione, di buona qualità, che non rischiano di causare problemi d'igiene o allergie cutanee (ad esempio, maschere di neoprene invece che di gomma).

Istruzioni e manutenzione

I lavoratori devono essere istruiti sull'impiego corretto (durata di utilizzazione, sostituzione dei filtri, ...) e sulla manutenzione dei mezzi di protezione personali in modo che gli stessi siano sempre pronti all'uso nelle condizioni d'igiene e di sicurezza richieste. Saranno a disposizione dei lavoratori i manuali di istruzione (redatti in maniera facilmente comprensibile), i pezzi di ricambio, gli attrezzi e gli impianti di pulizia.

La manutenzione dei mezzi di protezione individuale riveste un'importanza fondamentale. L'operaio avrà cura dei mezzi assegnatigli, pulendoli e mantenendoli in buono stato. Il tempo da dedicare alla pulizia e/o alla decontaminazione gli sarà accordato durante il normale orario di lavoro.

I lavoratori sono tenuti ad usare i mezzi di protezione individuale loro assegnati (art. 10, cpv. 1 OLL 3). Contemporaneamente, il datore di lavoro deve controllare che detti mezzi siano effettivamente utilizzati (art. 3 cpv. 1 OLL 3) e, se del caso, imporne l'uso.

La messa a disposizione gratuita dei mezzi personali di protezione è una conseguenza del principio secondo cui il datore di lavoro è tenuto a prendere i provvedimenti necessari alla tutela dei dipendenti. Detti equipaggiamenti saranno sostituiti quando non sono più in condizione di garantire la loro funzione protettiva (tute o guanti bucati o porosi, maschere il cui materiale è fessurato o reso granuloso). (V. anche art. 5 OPI).

Capoverso 3

All'interno di una stessa azienda, il materiale sarà selezionato in modo che risulti garantita la compatibilità reciproca tra apparecchi e equipaggiamenti (ad esempio, raccordi per i filtri delle maschere e raccordi con le bombole dell'aria). Lo stesso vale per le protezioni contro gli agenti chimici: stivali, tute, guanti dovranno offrire lo stesso grado di protezione affinché il livello globale risultante risponda a quello previsto.

Può essere necessario svolgere indagini per determinare il livello di protezione necessario al fine di non esporre i lavoratori a dosi superiori ai valori limite (valori per un'esposizione di corta durata e valori MAC) (analisi dei vapori, dei gas, delle polveri, misura dell'irradiazione e del rumore). I mezzi di protezione saranno scelti in conseguenza.

Informazioni complementari in materia di equipaggiamenti di protezione personali sono contenute nella Rivista svizzera sulla sicurezza nel lavoro RSSL n. 153.

- INSAI CE 97-6 «Index des directives et normes en vigueur pour les équipements de protection individuelle (EPI) et les équipements de protection contre les chutes de hauteur»
- 67091 Lista di controllo: «Dispositivi di protezione individuale (DPI)»